

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Persone fisiche, lavoratori autonomi,
imprese minori ed enti non commerciali
Ufficio Consulenza

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

OGGETTO: *Trattamento IIDD e IVA dell'imposta di bollo riaddebitata al cliente*

Risposta

Interpello n. 909-259/2026

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

Codice Fiscale. [REDACTED]

Istanza presentata il 09/06/2026

Scadenza dei termini per la risposta il 08/10/2026

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il sottoscritto [REDACTED] nata a Bologna il [REDACTED] e
residente a [REDACTED] EMAIL
[REDACTED] Telefono [REDACTED], in qualità di legale rappresentante dello

[REDACTED] con sede in [REDACTED] 1/
[REDACTED], e in relazione al trattamento ai fini delle imposte dirette ed ai fini
iva della imposta di bollo di euro 2,00 applicabile alle fatture emesse, se riaddebitata al
cliente.ESPONE QUANTO SEGUE

Lo scrivente Studio associato emette di norma fatture per operazioni imponibili
iva ed assoggettate ad irpef, eventualmente attraverso l'applicazione della ritenuta a titolo
di acconto.

Talvolta attraverso tali fatture addebita ai clienti anche le spese per loro anticipate ,
non imponibili ex art. 15 dpr 633/72 e per importi superiori ad euro 77,47: pertanto
emerge l'obbligo di assoggettare tali fatture anche all'imposta di bollo di euro 2,00, ai
sensi dell'art. 13 comma 1 della Tariffa , Parte prima, allegata al DPR. 642/72.

Con risposta a interpello n. 428 del 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che
per i contribuenti forfettari il bollo da euro 2,00 addebitato al cliente in fattura costituisce
ricavo o compenso e pertanto concorre alla determinazione del reddito.

Con risposta a interpello n. 911-894/2022 l'Agenzia delle Entrate ha precisato
che in ogni caso l'imposta di bollo sulla fattura non può mai essere considerata una
spesa anticipata in nome e per conto del cliente e, nel caso venisse addebitata in fattura,
costituisce sempre una voce assimilata a quella dei compensi o dei ricavi-

Non viene specificato altro e pertanto emerge a parere dello scrivente il dubbio
sulla assoggettabilità' anche ad iva ed a ritenuta di acconto del bollo addebitato nelle
fatture emesse di cui sopra (ove sono riportate oltre che operazioni imponibili anche
anticipazioni ex art. 15 dpr 633/72 superiori ad euro 77,47).

Si evidenzia inoltre che esistono anche in dottrina parere discordanti a riguardo.

8

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il sottoscritto alla luce dei due interpelli di cui sopra ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel seguente modo: nel caso di fatture emesse portanti sia operazioni imponibili che operazioni non imponibili ex art. 15 Dpr 633/72 superiori ad euro 77,47, il bollo di euro 2,00 sarà assoggettato sempre ad iva, alla luce della sua assimilazione a compenso/ricavo e, nel caso di cliente diverso da persona fisica andrà anche assoggettato alla ritenuta di acconto, sempre in ragione della sua assimilazione a compenso/ricavo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'analisi della soluzione interpretativa proposta richiede di incrociare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con i principi generali dell'IVA e del reddito di lavoro autonomo, evidenziando una distinzione fondamentale tra l'ambito delle imposte dirette e quello dell'imposta sul valore aggiunto.

La tesi secondo cui l'assimilazione del bollo a un "compenso" comporti automaticamente l'applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto è parzialmente corretta, ma necessita di una netta separazione tra i due tributi.

Per quanto riguarda l'inquadramento ai fini delle Imposte Dirette e della Ritenuta d'Acconto, la posizione espressa nella soluzione proposta appare coerente con l'orientamento consolidato dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda le imposte dirette.

I citati interpelli (tra cui la Risposta n. 428/2022 e la successiva prassi analoga) hanno sancito che il riaddebito del bollo al cliente non può essere configurato come

un'anticipazione in nome e per conto ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633/1972, poiché l'obbligo di assolvere l'imposta di bollo è originariamente in capo al prestatore.

Di conseguenza, quando il professionista o lo studio associato decide di rivalersi sul cliente per il costo del bollo, tale importo perde la natura di mero rimborso spese e assume quella di integrazione del compenso professionale. Essendo qualificato come compenso a tutti gli effetti ai fini del reddito di lavoro autonomo, l'importo di 2,00 euro concorre alla formazione della base imponibile da assoggettare a ritenuta d'acconto (ove il committente rivesta la qualifica di sostituto d'imposta). Su questo specifico punto la soluzione prospettata risulta corretta.

Ai fini dell'inquadramento ai fini IVA, la conclusione della soluzione proposta diverge invece dalla normativa vigente per quanto concerne l'applicazione dell'IVA.

L'assimilazione del bollo a un ricavo o compenso ai fini reddituali non determina automaticamente l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria, bensì attrae la somma alla disciplina delle operazioni accessorie prevista dall'articolo 12 del DPR 633/1972.

Secondo il principio di accessorietà, i corrispettivi per le prestazioni accessorie a una prestazione principale seguono la sorte di quest'ultima per quanto riguarda l'esclusione, l'esenzione o l'aliquota applicabile.

Nel caso prospettato, la fattura coesiste di prestazioni principali imponibili IVA e di anticipazioni escluse ex articolo 15.

L'imposta di bollo da 2,00 euro emerge unicamente a causa della presenza delle spese anticipate superiori a 77,47 euro, in quanto la componente imponibile della fattura sconta già l'IVA e non darebbe origine al bollo.

Il bollo si configura quindi come prestazione accessoria rispetto all'operazione che lo ha reso obbligatorio. Poiché il bollo è dovuto a causa delle anticipazioni ex articolo 15 (operazioni non imponibili/escluse), l'addebito del bollo stesso al cliente deve seguire il regime dell'operazione principale a cui si collega.

Pertanto, l'importo di 2,00 euro non deve essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria, ma mantiene il regime di esclusione da IVA in virtù del vincolo di accessorialità con le spese anticipate che hanno generato il presupposto del bollo stesso.

LA CAPO UFFICIO (*)
(*) Firma su delega della Direttrice
Regionale, Danila D'Eramo
Sonia Tripaldi
(firmato digitalmente)